

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2008 n. 3.316 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso Piscicolo, dal Rio Bolome, in Comune di Biella, assentita all'Associazione Pescatori Biella Vandorno con D.P.G.R. 30 gennaio 1984 n. 466. Pratica n. 337.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

(omissis)

Di assentire ai sensi degli articoli 30 e 34 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla "Associazione Pescatori VBC - Biella Vandorno" (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del precedente D.P.G.R 30 gennaio 1984 n. 466, per poter continuare a derivare dal rio Bolome, in località Vandorno del Comune di Biella, litri/secondo massimi 9 ed un volume massimo annuo di 283.824 metri cubi d'acqua ad uso piscicolo, con obbligo di restituzione integrale nello stesso corso idrico superficiale. Di assoggettare la derivazione d'acqua praticata dal rio Bolome, in località Vandorno del Comune di Biella, agli obblighi, condizioni e prescrizioni tutte contenute nell'articolo 11 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R 19 luglio 2007 n. 8/R e recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", fermi

restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nel disciplinare di concessione. (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 11 luglio 2008, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R. 30 gennaio 1984 n. 466, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare di concessione n. 1.979 di Rep. del 21 ottobre 2008

Art. 11 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione (omissis). Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 14 settembre 2009

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi